

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 9 APRILE 1959

(6^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (295) (D'iniziativa del senatore Bellisario) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 31, 33, 34, 35
BELLISARIO	33, 34, 35
DI ROCCO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	34, 35
GRANATA	34
MONETI, <i>relatore</i>	32, 33
TIRABASSI	33, 34

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Caleffi, Caristia, Caroli, Cecchi, Donini, Granata, Macaggi, Marchisio, Men-

caraglia, Moneti, Russo, Tirabassi, Zaccari, Zanonì e Zoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Di Rocco.

BALDINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (295)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli

insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura :

Artico unico.

Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito un'abilitazione per esami o la conseguano prima che vengano resi noti i risultati definitivi degli esami-colloquio per il conseguimento dell'abilitazione didattica, indetti in base all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

MONETTI, *relatore*. Ho studiato il più attentamente possibile il disegno di legge al nostro esame, e confesso di avere qualche perplessità a causa della « selva selvaggia » di leggi in materia scolastica. Premetto comunque che il disegno di legge non contempla alcuna spesa per il Ministero, e quindi, a questo proposito, c'è una certa tranquillità.

Nonostante questa tranquillità dal punto di vista finanziario, ho voluto esaminare attentamente il disegno di legge, perchè le offese alla giustizia sono da evitarsi dal legislatore, anche se non comportano conseguenze di carattere economico. Questo scrupolo è presente in ognuno di noi, ma oserei dire che si fa più pressante quando si tratta di legiferare in materia di scuola, poichè si desidera anzitutto assicurare ai giovani un'educazione intellettuale, morale e civile più perfetta possibile. I programmi, le innovazioni dei metodi sono tutte ottime cose, però a nulla servono, o soltanto a far della retorica scolastica, se mancano insegnanti preparati a svolgere il loro compito delicato.

Per questo motivo le agevolazioni che si introducono per il reclutamento del personale

docente devono essere quanto mai prudenti ed oculate, perchè sarebbe contraddittorio auspicare una riforma della scuola che ne elevi il tono formativo, e poi non provvedere a selezionare nel modo migliore possibile il personale insegnante.

Entrando in argomento, mi permetto di ricordare ai colleghi la situazione della scuola secondaria italiana, nella quale i professori fuori ruolo erano di gran lunga superiori per numero ai professori di ruolo.

Le conseguenze di questa situazione sono facilmente intuibili: un numero stragrande di professori fuori ruolo, che non avevano una posizione precisa, e l'avvicinarsi continuo di professori nuovi, con gravissimo danno per la formazione dei giovani. Occorre garantire ai giovani, insegnanti capaci e continuità d'insegnamento, e dare anche, al tempo stesso, una certa tranquillità agli insegnanti stessi.

Per quanto riguarda la continuità dell'insegnamento, si cominciò a provvedere con la legge 19 marzo 1955, n. 160, la quale cercava di eliminare questo inconveniente riconoscendo a quegli insegnanti i quali avessero avuto un incarico ed avessero riportato una qualifica non inferiore a « buono », il diritto ad ottenere di nuovo l'incarico nell'insegnamento.

Successivamente con altra legge si stabilivano le modalità per ottenere l'abilitazione in seguito alla quale si poteva aver diritto ad un incarico annuale. E qui cominciarono i guai, perchè si stabilivano due modi per conseguire l'abilitazione: secondo l'articolo 1 l'abilitazione si consegue mediante esami di Stato normali; l'articolo 7 invece suona così:

« Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio nei ruoli speciali transitori, oppure abbiano svolto la loro opera in qualità d'incaricati, durante l'ultimo decennio, negli Istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti per almeno 5 anni nello stesso gruppo d'insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova che ne accerti la cultura e le capacità di

dattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabilite in forza dell'articolo 6 della legge stessa ».

T I R A B A S S I . Ma quella era una norma transitoria; non si tratta di due modi diversi per conseguire l'abilitazione.

M O N E T I , relatore. Comunque questo articolo introduce la cosiddetta abilitazione didattica, sia pure *una tantum*.

Proseguendo nello sviluppo di questa legislazione, abbiamo la legge 3 agosto 1957, numero 744, che c'interessa in maniera particolare perchè ritorna sul motivo della continuità dell'insegnamento, stabilendo criteri precisi, in base ai quali si può ottenere la stabilità nell'insegnamento...

P R E S I D E N T E . La stabilità riguarda solo la persona dell'insegnante; dal punto di vista dell'insegnamento non c'è niente di più instabile degli stabilizzati, che passano continuamente da una sede all'altra, vanno cioè là dove resta un posto vacante.

M O N E T I , relatore. La legge citata concede « la stabilità nell'insegnamento a coloro che hanno conseguito una qualifica non inferiore a " valente ", sono forniti di abilitazione e hanno ottenuto un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160 o che hanno insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57 ».

In un altro comma della stessa legge la stabilità nell'insegnamento viene estesa anche agli abilitandi in forza dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, purchè si trovino nelle condizioni descritte nel primo comma, e cioè abbiano riportato una qualifica non inferiore a « valente » ed abbiano prestato servizio per un biennio nel triennio scolastico dal 1954 al 1957.

In seguito si è avuta una circolare ministeriale, la circolare 230, la quale stabiliva che non potevano aver diritto all'abilitazione didattica coloro che avessero conseguito l'abilitazione normale per esame, se non ho male interpretato: veniva cioè posta una preclusione, per cui chi avesse avuto l'abilitazione normale non avrebbe potuto godere dell'abili-

tazione didattica. Ne è venuto di conseguenza che chi si trovava nella condizione di aver diritto all'abilitazione didattica in forza dell'articolo 7, era sconsigliato a conseguire la abilitazione normale per esame che gli avrebbe tolto il diritto alla stabilizzazione. Quando fu fatta la legge sull'abilitazione si pensava di procedere rapidamente alle abilitazioni didattiche, invece sono stati fatti prima i concorsi normali per esami.

La conseguenza di questa circolare era negativa, in quanto che spingeva i professori ad eludere la prova dell'esame.

In seguito ad un ricorso del sindacato nazionale della Scuola media, con una ulteriore circolare, il Ministero chiariva che mantenevano il diritto alla abilitazione didattica anche coloro che fossero già forniti di abilitazione normale.

Rimane però ancora un dubbio, che legittima il disegno di legge del senatore Bellisario: coloro che sono nelle condizioni previste dall'articolo 7 per conseguire l'abilitazione didattica se, in attesa di tale abilitazione, conseguiranno l'abilitazione normale per esami, avranno diritto alla stabilizzazione nell'insegnamento?

Questo è il punto che va chiarito per decidere se è necessario o meno il disegno di legge del senatore Bellisario. Ed appunto per eliminare ogni dubbio, penso che sia utile approvare il disegno di legge, che concede la stabilizzazione senza bisogno dell'abilitazione didattica a coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, conseguiranno nei concorsi in atto l'abilitazione per esame.

B E L L I S A R I O . A chiarificare il problema che si presenta piuttosto confuso devo anzitutto dichiarare che questo disegno di legge è stato da me proposto prima che venisse diramata dal Ministero la seconda circolare, che autorizzava coloro che fossero in possesso di un'abilitazione normale precedente, e che fossero in ruolo speciale transitorio, a conseguire l'abilitazione didattica.

La circolare tuttavia non dà ad essi il diritto alla stabilizzazione, se non dopo che abbiano espletato l'esame per l'abilitazione didattica. Invece il disegno di legge da me pre-

sentato vuol fissare il principio che un insegnante che abbia diritto a partecipare all'abilitazione didattica e nel frattempo consegua per esame l'abilitazione normale può ottenere la stabilità nell'insegnamento senza aver bisogno dell'abilitazione didattica.

Credo infatti che siamo tutti d'accordo nel riconoscere che l'abilitazione normale ha un valore superiore a quella didattica. Il motivo del presente disegno di legge rimane, perciò, anche dopo la seconda circolare ministeriale.

T I R A B A S S I . Approvo senz'altro il disegno di legge presentato dal senatore Bellisario.

È strano infatti che chi ha l'abilitazione normale, debba conseguire anche l'abilitazione didattica.

Vorrei però che rimanesse a verbale che coloro che sono in possesso dell'abilitazione normale avranno il diritto di essere inclusi tempestivamente nelle graduatorie provinciali degli stabilizzati già esistenti presso i Provveditorati agli Studi.

Spero che i colleghi vorranno confortare con la loro approvazione questa mia richiesta.

P R E S I D E N T E . Questo disegno di legge è motivo di una certa perplessità, perchè si potrebbero verificare inconvenienti notevoli. In sostanza, cosa è la stabilizzazione? È il diritto all'insegnamento in quel determinato tipo di scuola in cui si è già insegnato. Consideriamo, ad esempio, la stabilizzazione nel liceo; con il disegno di legge al nostro esame si consentirebbe a chi ha una qualsiasi abilitazione di continuare ad insegnare nel liceo, senza dimostrare di averne la capacità, come dimostrerebbe invece con l'abilitazione didattica, la quale si riferisce a quel determinato tipo d'insegnamento in cui la persona deve essere abilitata.

Il colloquio e l'ispezione servono, in sostanza, a dimostrare che la persona è idonea ad insegnare nel tipo di scuola in cui insegna.

T I R A B A S S I . La vecchia abilitazione era per cattedre: quella nuova è molto più ampia. Molte volte accade che chi in-

segna al ginnasio sia in grado di insegnare anche al liceo. Ma vi sono stati casi in cui coloro che avevano l'abilitazione per il liceo non hanno potuto insegnare nella scuola media.

D I R O C C O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Le abilitazioni si concedono sempre per cattedra. Che poi chi consegue un'abilitazione per il liceo possa insegnare anche in un istituto tecnico od in una scuola di ordine inferiore è solo una questione di applicazione, perchè tra un abilitato di un certo tipo ed un abilitato maggiore si dà la preferenza al secondo.

Quanto alla stabilizzazione, gli insegnanti vengono stabilizzati nei posti per cui hanno l'abilitazione.

P R E S I D E N T E . Questo punto deve essere ben chiaro, perchè ho ricevuto lettere di insegnanti che hanno insegnato nella scuola media, ma siccome hanno l'abilitazione per il liceo desiderano essere stabilizzati nel liceo. Ma questo è contrario alla legge per la stabilizzazione. Dev'essere ben chiaro che ognuno viene stabilizzato nell'insegnamento in cui ha prestato servizio e per il quale ha l'abilitazione.

G R A N A T A . Si potrebbe emendare il disegno di legge; effettivamente, la dizione « abbiano conseguito un'abilitazione per esami » è piuttosto generica. Si potrebbe invece dire così: « abbiano conseguito l'abilitazione per il tipo di cattedra per il quale chiedono la stabilizzazione ».

B E L L I S A R I O . Non ho difficoltà ad accettare l'emendamento, ma tengo a far presente che la cosa avviene automaticamente.

G R A N A T A . Ma dal testo del disegno di legge questo concetto non si evince.

T I R A B A S S I . La preoccupazione resta ugualmente, perchè tutti hanno la possibilità di conseguire l'abilitazione didattica.

P R E S I D E N T E . Ma quella è la dimostrazione dell'idoneità ad insegnare nel ti-

po di scuola dove già si insegna. L'abilitazione per altro tipo di scuola non ci dà le stesse garanzie.

D I R O C C O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al disegno di legge proposto dal senatore Bellisario ma, dal momento che anche negli uffici del Ministero sono sorte le difficoltà ed i dubbi affacciati ora dai colleghi, per una maggiore chiarezza vorrei proporre il seguente testo, che nello spirito è uguale a quello proposto, ma ha il vantaggio di una maggiore precisione:

« Gli insegnanti non di ruolo che si trovino nelle condizioni di servizio previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, conseguono la stabilità nell'insegnamento anche se in luogo dell'abilitazione dal comma medesimo indicata abbiamo ottenuto l'abilitazione successivamente al 30 settembre 1957 in concorsi ed esami di Stato, cui siano stati ammessi in forza della legge 3 agosto 1957, n. 744, e che nell'anno scolastico 1958-59 abbiamo insegnato almeno sette mesi in scuole con qualifica non inferiore a "valente" ».

P R E S I D E N T E . Questi stabilizzati vengono a trovarsi in una situazione poco chiara. Essi infatti in tanto sono autorizzati ad insegnare, in quanto ci sia il posto. In mancanza di cattedre, gli stabilizzati non possono insegnare. Non mi pare giusto togliere la possibilità della stabilizzazione a coloro che nel corso dell'ultimo anno scolastico non hanno potuto insegnare per mancanza di cattedre libere.

B E L L I S A R I O . Ho qualche dubbio sulla formulazione proposta dal Governo. In sostanza il mio disegno di legge vuole solo consentire di ottenere la stabilità a coloro che hanno l'abilitazione normale invece di quella didattica che avrebbero diritto di ottenere quelli che hanno insegnato per cinque anni.

Accetto piuttosto l'emendamento proposto dal senatore Granata.

D I R O C C O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe eliminare l'ultima parte dell'emendamento sostitutivo da me proposto.

P R E S I D E N T E . Penso che la formula del presentatore sia più chiara.

D I R O C C O , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non insisto nel mio emendamento sostitutivo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Granata.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

Articolo unico.

Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 774, sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito per il tipo di cattedra corrispondente, l'abilitazione per esami o la conseguano prima che vengano resi noti i risultati definitivi degli esami colloquio per il conseguimento dell'abilitazione didattica, indetti in base all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari